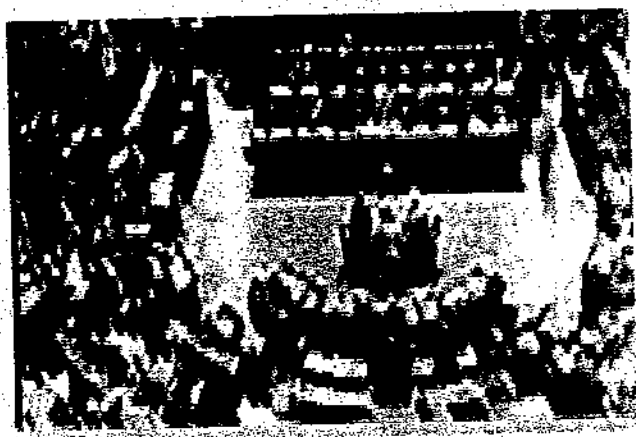




Comune di Nocera Superiore

(prov. di Salerno)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 2
(Applicazione ed interpretazione del regolamento)

1. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è affidata al Presidente del Consiglio comunale.
2. Su tutte le situazioni che si presentano nel corso delle sedute consiliari, non disciplinate da disposizioni espresse, decide il Presidente sulla base dei principi generali dell'ordinamento, sentito il parere del Segretario generale.
3. Ove la decisione del Presidente venga contestata, la questione è rimessa al Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali in ordine alla interpretazione di norme del presente regolamento sono decise dal Presidente, sentito il parere del Segretario generale.
5. Quando la questione di interpretazione del regolamento si presenti di particolare complessità, è sottoposta al parere della Commissione consiliare permanente competente per materia ove il Presidente lo reputi opportuno ovvero lo richieda almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Il parere, nella successiva seduta, è comunicato al Consiglio comunale che decide con le modalità del comma 3.
6. L'interpretazione della norma regolamentare effettuata con deliberazione del Consiglio non può formare oggetto di ulteriori eccezioni.

Art. 3
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono tenute, di norma, nell'aula consiliare presso la sede del Comune.
2. Nel settore destinato al Consiglio comunale sono riservati posti ai membri della Giunta e, presso il banco della Presidenza, trovano posto il Segretario generale ed il personale di segreteria.
3. Il settore destinato al pubblico deve essere separato da quello del Consiglio in modo da non consentire l'accesso di persone estranee nella parte dell'aula riservata al Consiglio.
4. Agli organi di informazione è riservato uno spazio idoneo a consentire l'esercizio della loro attività.
5. In via eccezionale e per particolari motivi, le sedute del Consiglio comunale possono avere luogo in sede diversa da quella abituale, purché nell'ambito del territorio comunale.
6. E' vietato fumare nell'aula consiliare e in tutte le sale di riunione (Giunta e Commissioni).

Art. 4
(Entrata in carica dei Consiglieri)

1. I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa deliberazione adottata dal Consiglio comunale.

Art. 5
(Consigliere anziano)

1. Agli effetti del presente regolamento, Consigliere anziano è il candidato che ha riportato la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza. In caso di parità di cifra individuale è Consigliere anziano quello che precede nell'ordine di lista.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente in aula in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 6
(Maggioranza e minoranza)

1. Ai fini del presente regolamento, la maggioranza è costituita dai Consiglieri comunali eletti nelle liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e dai Consiglieri che, in seguito, abbiano dichiarato di aderire alla maggioranza e al programma. La minoranza è costituita dai restanti Consiglieri, nonché da quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

Art. 7
(Calcolo delle frazioni dei Consiglieri)

1. Ogni qualvolta occorra procedere al calcolo delle frazioni dei Consiglieri previste dal presente regolamento, il risultato, se necessario, è arrotondato per eccesso. Nel computo non è ricompreso il Sindaco.

Art. 8
(Diffusione del regolamento)

1. Una copia del presente regolamento:
 - a) è messa a disposizione dei Consiglieri comunali nella sala delle adunanze, per tutta la durata della seduta;
 - b) è inviata dal Sindaco ai Consiglieri neo-eletti in occasione della notifica della elezione.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

Art. 9

(Diritto di iniziativa su atti deliberativi)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale.
2. Nell'esercizio dei poteri di iniziativa, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre questioni pregiudiziale e sospensiva;
 - c) presentare proposte di deliberazione in materie rientranti nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto;
 - d) presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni inserite all'ordine del giorno del Consiglio.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, redatta nelle forme previste dal corrispondente paradigma legislativo, accompagnata da una relazione illustrativa del provvedimento proposto, sottoscritta dal proponente, è inviata al Presidente del Consiglio comunale il quale la trasmette al Segretario generale per l'istruttoria ed al Sindaco, per notizia.
4. La proposta di deliberazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia, munita dei pareri del Segretario generale in ordine alla competenza del Consiglio comunale a trattare l'argomento e dei responsabili dei servizi comunali interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché dell'attestazione circa la copertura finanziaria. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del Consiglio.

Art. 10

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dai consorzi, dalle aziende speciali e dagli altri enti dal Comune dipendenti o

controllati, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste sono inoltrate tramite il Presidente del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune utili all'espletamento del loro mandato mediante richiesta, anche informale, rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
3. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici del Comune ed agli uffici degli enti di cui al comma 1.
4. I Consiglieri hanno diritto al rilascio di copia degli atti del Comune e degli enti e aziende da questo dipendenti o controllati. La richiesta di copia è effettuata presso la Segreteria con apposito modulo prestampato sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed il rilascio avviene, di norma, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.
5. Sono tenuti a disposizione dei Consiglieri:
 - a) presso la Segreteria generale, i testi delle deliberazioni;
 - b) presso i singoli settori, i testi delle determinazioni.

Art. 11

(Limiti all'esercizio del diritto di informazione e di accesso)

1. Il diritto del Consigliere, di cui all'art. 10, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) gli atti, i documenti ed i provvedimenti di cui è chiesta visione o copia, abbiano attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione ed averne copia;
 - b) sia dimostrata, mediante la indicazione dei motivi della richiesta, la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta medesima ed i compiti propri del Consigliere comunale.
2. Il diritto del Consigliere è esercitato nel rispetto dei vincoli e dei limiti previsti da leggi e regolamenti anche per quanto attiene alla relativa procedura ed all'obbligo del segreto d'ufficio.

Art. 12

(Interrogazioni e interpellanze)

1. Il Consigliere comunale ha diritto di presentare al Sindaco interrogazioni ed interpellanze formulandole per iscritto.

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se siano stati adottati o si intendano adottare in relazione ovvero se un fatto sia vero o se alcuna informazione sia già esatta.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per gli intendimenti della sua condotta su questioni determinate ovvero i criteri in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
4. L'interrogazione e l'interpellanza sono trasmesse al Sindaco ed inviate, per conoscenza, al Presidente del Consiglio comunale. In esse va specificato se si intende ricevere risposta orale o scritta. In mancanza di indicazione, si intende che il Consigliere chieda risposta scritta.
5. Il Sindaco, od altro rappresentante della Giunta, risponde entro trenta giorni inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio. In caso di mancata risposta entro i termini suddetti, il Presidente del Consiglio dovrà disporre, dandone comunicazione al Sindaco, che la interrogazione o l'interpellanza venga iscritta all'ordine del giorno consiliare, per la risposta orale.
6. Le interrogazioni e le interpellanze con risposta orale devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

Art. 13 (Mozioni e risoluzioni)

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio comunale in materia di sua competenza ovvero un dibattito politico - amministrativo su un determinato argomento allo scopo di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Alla mozione si applica la disciplina prevista per le altre proposte di deliberazioni al Consiglio comunale.
4. In casi di particolare urgenza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può decidere che la mozione venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale senza il preventivo parere della competente Commissione consiliare.
5. Quando la mozione è presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta

- all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
 7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
 8. La discussione della mozione è disciplinata dall'art. 63.
 9. Ciascun Consigliere ha facoltà di proporre al Consiglio comunale risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o valutazioni su questioni generali o a definire indirizzi su specifici argomenti connessi con un affare di trattazione.
 10. La risoluzione è discussa e votata durante la seduta ed impegna i destinatari a curarne l'attuazione.

Art. 14 **(Ordini del giorno)**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una proposta al Consiglio comunale di esprimersi su un atto o un argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso.
2. L'ordine del giorno è redatto per iscritto, è presentato al Presidente nel corso della discussione dell'atto o dell'argomento cui fa riferimento e, in ogni caso, prima della replica del relatore ed è messo in votazione dopo la votazione di quest'ultimo.

CAPO II

DOVERI

Art. 15

(Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, a garanzia del corretto svolgimento delle sedute e del pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 16

(Obbligo di partecipazione)

1. Il Consigliere comunale, regolarmente convocato, ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte o di giustificare l'assenza, indicandone per iscritto il motivo al Presidente, prima della seduta medesima o, comunque, non oltre la prima seduta successiva. Delle giustificazioni è presa nota a verbale.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvisare la Segreteria perché sia presa nota a verbale.
3. Durante le sedute del Consiglio e delle Commissioni il Consigliere comunale collabora con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori evitando comportamenti che possano ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 17

(Obbligo del segreto)

1. Il Consigliere comunale è tenuto segreto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete e negli altri casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 18

(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco ed i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Gli stessi hanno l'obbligo di abbandonare l'aula dell'adunanza prima dell'inizio della discussione e di rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.
2. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli Assessori comunali.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 19
(Organismi interni)

1. Sono organismi interni del Consiglio comunale:
 - a) il Presidente;
 - b) i Gruppi consiliari;
 - c) la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - d) le Commissioni consiliari.
- 
- 
- 

CAPO II
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20
(Attribuzioni e poteri del Presidente)

1. L'elezione del Presidente ha luogo con l'osservanza delle modalità stabilite dallo Statuto.
2. Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e lo presiede ed esercita tutte le attribuzioni che la legge, lo Statuto ed il presente regolamento gli affidano.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) programma il calendario delle sedute consiliari sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale su richiesta dei soggetti che, a norma dello Statuto, hanno poteri di iniziativa;
 - c) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione a specifici problemi o a singole deliberazioni;
 - d) dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - e) precisa i termini delle proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare;

- f) concede ai Consiglieri la facoltà di parlare, regola la discussione, assicura il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- g) valuta la congruità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità sulla base delle previsioni normative statutarie e regolamentari;
- h) dichiara chiusa la discussione, indice le votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- i) ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, di sospendere o togliere la seduta;
- l) mantiene l'ordine nella sala consiliare avvalendosi, ove necessario, del personale dei Vigili urbani addetto al servizio;
- m) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri comunali dalle sedute di Consiglio e, ricorrendone i presupposti, avvia il procedimento amministrativo di decadenza dalla carica;
- n) assicura il collegamento politico - istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari;
- o) coordina l'attività delle Commissioni consiliari;
- p) può richiedere al Sindaco ed agli uffici del Comune informazioni, atti, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione che devono essergli tempestivamente fornite;
- q) può convocare i responsabili delle strutture organizzative per ottenere chiarimenti ed informazioni.

- 4. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quelle di Presidente di Gruppo consiliare e di Presidente di Commissione consiliare.

Art. 21

(Durata in carica e revoca del Presidente)

- 1. Il Presidente dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale, ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto. Cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
- 2. Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tale fine, il Sindaco.
- 3. La proposta di revoca è messa in discussione non prima di dieci giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 4. La seduta nella quale è posta in discussione e votazione la proposta di revoca del Presidente è convocata e presieduta dal Consigliere anziano.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 22

(Organizzazioni dei gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri, eccezion fatta per il Sindaco, debbono appartenere ad un Gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto a dichiarare al Presidente del Consiglio comunale il Gruppo del quale intende far parte.
3. Il Consigliere subentrato nel corso del mandato amministrativo è tenuto, entro cinque giorni dalla proclamazione, a dichiarare a quale Gruppo consiliare intende aderire.
4. I Consiglieri che non abbiano dichiarato, nei termini previsti dai commi 2 e 3, di voler appartenere ad un Gruppo formano un Gruppo misto.
5. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto. E' consentita la costituzione di Gruppi con meno di due Consiglieri proclamati eletti in quanto candidati alla carica di Sindaco, nonché da Consiglieri eletti in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.
6. Quando nel corso del mandato amministrativo i componenti di un Gruppo consiliare si riducono ad un numero inferiore a due, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i Consiglieri che ne facevano parte, qualora nei cinque giorni successivi allo scioglimento non abbiano aderito ad altro Gruppo, sono iscritti al Gruppo misto.
7. I Consiglieri che recedono dal Gruppo consiliare di appartenenza, se raggiungono il numero minimo di due, possono costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale. In mancanza entrano a far parte del Gruppo misto.
8. Qualora i Consiglieri intendano aderire al altro Gruppo già costituito, ne danno comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale sottoscritta, per accettazione, dal Presidente del Gruppo al quale intende aderire.
9. Il mutamento della denominazione di un Gruppo è consentito previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale sottoscritta da tutti i Consiglieri facenti parte del Gruppo medesimo.

Art. 23
(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo consiliare provvede alla elezione del proprio Presidente e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla costituzione del Gruppo. In assenza di comunicazione è considerato Presidente il Consigliere appartenente al Gruppo che ha riportato il maggior numero di voti di lista.

Art. 24
(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è costituita dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti dei Gruppi consiliari o loro delegati appartenenti al Gruppo.
 2. La Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, è ordinariamente convocata, prima di ciascuna seduta, per la programmazione dei lavori del Consiglio e per la redazione dell'ordine del giorno. Alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal vice Sindaco o da un Assessore.
 3. Le riunioni della Conferenza sono convocate, di norma, con un anticipo di almeno 24 ore, fatti salvi i casi di particolare urgenza in presenza dei quali la Conferenza può essere convocata a vista.
 4. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza dei Presidenti di Gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
 5. La partecipazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari alle riunioni della Conferenza è equiparata, ad ogni effetto, alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.
- 

Art. 25
(Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari)

1. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, arredi, attrezzature e materiale di cancelleria.
2. Le spese per il funzionamento dei Gruppi sono a carico del bilancio comunale.
3. Gli atti destinati ai Gruppi e la corrispondenza epistolare agli stessi indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al comma 1.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 26

(Istituzione)

1. Il Consiglio comunale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, istituisce al suo interno, all'inizio di ogni mandato amministrativo e ad avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari previsti dall'art. 22, le seguenti Commissioni permanenti competenti nelle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari Generali ed Istituzionali, Organizzazione, Bilancio, Patrimonio, Trasparenza;

2^a - Assetto e Gestione del Territorio;

3^a - Istruzione, Cultura, Sport e Servizi Sociali e, quale commissione speciale, la Commissione Pari Opportunità;
2. Il Consiglio comunale, per comprovate esigenze di funzionalità, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può istituire Commissioni consiliari permanenti su gruppi di tematiche omogenee.
3. Le Commissioni consiliari permanenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio che le ha espresse, salva diversa determinazione dello stesso.

Art. 27

(Composizione e costituzione)

1. Le Commissioni permanenti sono composte da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare il quale esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti.
2. Il numero minimo dei componenti di ciascuna commissione è pari al numero dei gruppi costituiti in Consiglio..
3. Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono far parte di alcuna Commissione consiliare permanente per materia.

4. Il Consigliere, temporaneamente impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere dello stesso Gruppo.
5. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti e ne da comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
6. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale.
7. I Gruppi possono effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nella Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 28 **(Elezione del Presidente e del Vice-Presidente)**

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, da tenersi entro venti giorni dalla loro costituzione, procedono, con separate votazioni ed a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome ed è eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.
4. Le Commissioni sono convocate e presiedute, per la prima volta, dal Presidente del Consiglio comunale, successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.
5. A cura del Presidente del Consiglio comunale, l'elezione del Presidente e del vice Presidente delle Commissioni permanenti è partecipata al Sindaco, alla Giunta comunale, al Difensore civico ed all'organo di revisione economico - finanziaria.

Art. 29 **(Attribuzioni del Presidente e del vice Presidente)**

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne coordina i lavori, ne disciplina il dibattito e mantiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente della Commissione collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 30

(Durata in carica e revoca del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente delle Commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Cessano dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.
 2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
 3. Quando il Presidente di una Commissione permanente cessa dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio comunale convoca, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni, la Commissione per la elezione del nuovo Presidente.
 4. In caso di cessazione dalla carica del vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per la elezione del nuovo vice Presidente.
- 

Art. 31

(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e fermi restando i poteri di iniziativa su atti e provvedimenti del Consiglio comunale, svolgono, nei confronti dello stesso, attività preparatorie, istruttorie, referenti e redigenti.
2. Le Commissioni operano:
 - a. in sede consultiva, per esprimere pareri di natura non vincolante nelle materie di propria competenza;
 - b. in sede referente, per l'elaborazione di atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
 - c. in sede redigente, per la collaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale, nonché proposte di regolamenti e di atti amministrativi a contenuto generale da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni consiliari permanenti compiti di indagine, intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni e di studio. Qualora le indagini comportino spese, la Commissione predispone un programma operativo indicandone l'ammontare della spesa che rimane a carico del Comune, se preventivamente autorizzata.

Art. 32

(Assegnazione degli affari alle Commissioni permanenti)

1. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione, prima di essere sottoposte al Consiglio comunale, sono esaminate da una Commissione consiliare permanente, fatta eccezione per le proposte di deliberazione concernenti l'istituzione di Commissioni consiliari speciali e per le mozioni di sfiducia.
2. Il Presidente del Consiglio comunale assegna alla Commissione permanente competente per materia gli affari sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi stabilendo in quale sede debbano essere trattati ed i termini per la presentazione delle conclusioni che, di norma, sono i seguenti:
 - a. giorni dieci se l'affare è trattato in sede consultiva;
 - b. giorni trenta se l'affare è trattato in sede referente;
 - c. mesi tre se l'affare è trattato in sede redigente.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione competente, può assegnare un termine diverso da quello ordinariamente previsto dal comma 2.
4. Il Presidente della Commissione può chiedere una proroga al termine fissato per una sola volta e per un periodo massimo non superiore alla metà di quello originario.
5. Il Sindaco, in caso di particolare e motivata urgenza, può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati; comunque non inferiore a quarantotto ore.
6. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Consiglio comunale per le decisioni da adottare in merito.
7. Nel caso in cui più Commissioni si ritengono competenti, il Presidente del Consiglio comunale decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.
8. Se un argomento ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, salva la facoltà di assegnarlo a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. Le Commissioni riunite in seduta congiunta sono, di regola, presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

9. L'assegnazione alla Commissione in sede redigente di una proposta rientrante nella previsione della lett. c), comma 2, dell'art. 31, è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dai Gruppi consiliari.

Art. 33

(Procedura per la espressione dei pareri)

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere di competenza è tenuta a comunicarlo entro il termine assegnato. Ove detto termine decorre senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'annotazione del mancato parere.
2. Il parere, di norma, è espresso per iscritto. In casi di urgenza, il parere può essere comunicato al Consiglio comunale mediante intervento personale del Presidente della Commissione o di un componente dallo stesso delegato.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Art. 34

(Istituzione)

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire Commissioni speciali e di indagine per oggetto e per tempo determinato.
2. Qualora l'istituzione delle Commissioni avvenga su richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice.
3. Per l'esame di particolari questioni e problemi possono essere chiamati a far parte delle Commissioni anche estranei all'Amministrazione comunale.

Art. 35

(Composizione e compiti)

1. Le Commissioni consiliari speciali sono istituite per l'approfondimento di particolari e determinati problemi e questioni, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. Le Commissioni di indagine sono istituite per accertare la regolarità e la correttezza di determinate attività amministrative del Comune.
3. Con la deliberazione istitutiva, il Consiglio comunale:
 - a. designa il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b. designa i componenti della Commissione;
 - c. indica i poteri, i compiti specifici demandati alla Commissione, i criteri e le modalità di svolgimento, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
 - d. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori;
4. La Presidenza delle Commissioni di indagine, con funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita ai Gruppi consiliari di minoranza.
5. La Commissione speciale e quella di indagine, a conclusione dei lavori, presentano al Consiglio comunale apposita relazione in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

CAPO VI

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 36 (Convocazione)

1. La convocazione delle Commissioni consiliari è disposta dai rispettivi Presidenti mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, da comunicare, almeno trentasei ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza, a tutti i componenti presso il domicilio eletto, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed agli Assessori.
2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a giorni cinque, su richiesta scritta dal Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero su richiesta di un numero di componenti che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. Trascorso, inutilmente, detto termine, la convocazione della Commissione è disposta dal Presidente del Consiglio comunale.
3. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale può richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, una riunione della Commissione anche nel corso di svolgimento di una seduta del Consiglio comunale.

Art. 37

(Partecipazione ai lavori delle Commissioni)

1. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto a voto; sono tenuti ad intervenire, verificatane la disponibilità, qualora il Presidente ne richiede la partecipazione in relazione ad argomenti dagli stessi proposti.
2. Le Commissioni, nelle materie di rispettiva competenza, possono chiedere al Sindaco ed agli Assessori informazioni e chiarimenti ritenuti utili in relazione all'argomento da trattare.
3. Le Commissioni, in relazione agli affari di propria competenza, hanno diritto di ottenere la partecipazione alle proprie riunioni del Segretario generale, del Direttore generale, dei responsabili di settore, dei funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. La richiesta di partecipazione, a cura del Presidente della Commissione, deve essere previamente comunicata al Sindaco.
4. Ciascun Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui è componente, esercitando tutti i diritti dei componenti delle Commissioni medesime, tranne quello di voto e senza diritto a gettoni di presenza.
5. Su richiesta dei rispettivi Presidenti, possono essere invitati alle sedute della Commissione, previa comunicazione al Sindaco e senza oneri per il Comune, persone estranee alla Amministrazione comunale, la cui presenza sia ritenuta utile per la trattazione di determinati affari.

Art. 38

(Validità delle sedute e delle votazioni)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti delle stesse.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta. Decorso trenta minuti dell'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza. Qualora si accerti la mancanza del numero legale nel corso dello svolgimento dei lavori, il Presidente sospende la seduta per trenta minuti. Alla ripresa, dopo la sospensione, ove la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta.

3. La Commissione procede a votazione con la presenza di componenti che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
5. La determinazione dei quorum previsti ai commi 3 e 4 è effettuata a norma dell'art. 27, comma 1.

Art. 39 **(Segreteria delle Commissioni)**

1. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono affidate ad un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore ad istruttore direttivo.
 2. Il Segretario della Commissione:
 - a) organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione;
 - b) cura la predisposizione degli atti;
 - c) redige un sintetico processo verbale della seduta;
 - d) provvede ad ogni altro adempimento connesso e conseguente al funzionamento della Commissione.
 3. I componenti la Commissione hanno facoltà di far verbalizzare loro eventuali dichiarazioni.
 4. I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono approvati, di norma, nella seduta successiva e sono raccolti in appositi registri custoditi a cura del Segretario della Commissione.
 5. Copia del verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, agli assessori competenti per materia ed al Segretario generale per gli eventuali incombeni previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 

Art. 40 **(Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute delle Commissioni, di regola, sono pubbliche. La presenza della stampa è consentita alle sedute delle Commissioni permanenti. Il Presidente può autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle adunanze.

2. Le sedute sono segrete nei casi previsti dalla legge e quando sono trattate questioni concernenti persone che possano comportare apprezzamenti, attitudini ovvero espressioni di meriti e demeriti.
3. Le Commissioni possono deliberare di riunirsi in seduta segreta quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare l'interesse del Comune o i diritti di riservatezza delle persone.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S.', located on the right side of the page.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 41
(Programmazione dei lavori)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, programma, periodicamente, l'attività consiliare, ne redige il calendario di massima dei lavori e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. I provvedimenti relativi ai bilanci ed agli atti dovuti o urgenti possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale a cura del Presidente anche al di fuori delle modalità previste al comma 1.
3. Le Commissioni consiliari organizzano i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, del calendario dei lavori programmati.
4. Il Presidente del Consiglio comunale avvalendosi dei poteri d'impulso, assicura il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari.

Art. 42
(Procedura di convocazione)

1. Il Consiglio comunale si riunisce:
 - a) per determinazione del Presidente;
 - b) su richiesta scritta del Sindaco ovvero di un quinto dei Consiglieri comunali per la trattazione degli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Nelle ipotesi previste dalla lett. b) del comma 1, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta;
3. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Consigliere anziano;

4. La prima seduta del Consiglio comunale, dopo la consultazione elettorale, è convocata, in deroga ai commi precedenti, dal Sindaco, entro il termine perentorio dei dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e l'adunanza deve aver luogo entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue, poi, con il Presidente del Consiglio per gli ulteriori adempimenti.
5. Il Consiglio comunale, di norma, è convocata in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono rilevanti motivi che rendano necessaria ed indilazionabile l'adunanza.

Art. 43
(Avviso di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata a cura del Presidente con avviso scritto consegnato, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, al Sindaco ed ai Consiglieri presso i rispettivi domicili eletti nel Comune;
2. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione è consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno ed oggetto di richiesta è differito alla seduta successiva a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge;
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di argomenti aggiunti a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta;
4. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale;
5. I Consiglieri residenti in località fuori del territorio del Comune, ai soli fini del presente articolo, sono tenuti ad indicare, per iscritto, il luogo, nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. In mancanza, l'avviso è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza;
6. L'eventuale ritardata o irrituale consegna dell'avviso di convocazione è sanata con la partecipazione del Consigliere all'adunanza.

Art. 44
(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) l'organo alla cui iniziativa è dovuta la convocazione;
 - b) il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza;
 - c) se trattasi di adunanza di prima o di seconda convocazione;
 - d) se trattasi di adunanza ordinaria o d'urgenza;
 - e) la data e la firma del Presidente del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci;
2. L'ordine del giorno della seduta è parte integrante dell'avviso di convocazione.

Art. 45
(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella adunanza consiliare costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è formulato in modo chiaro e tale da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli argomenti sono iscritti all'ordine del giorno osservando, di norma, la seguente articolazione:
 - a) approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) argomenti sui quali il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere;
 - d) argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti non rientranti nella competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
5. Avverso la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio comunale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del rifiuto.
6. La discussione del ricorso deve aver luogo nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 5.

Art. 46
(Avvisi al pubblico)

1. Copia dell'avviso di convocazione, comprendente l'ordine del giorno, a cura della Segreteria generale, è affisso all'Albo pretorio del Comune almeno tre giorni

prima della seduta e, nello stesso termine, è inviata agli Assessori comunali, al Presidente del Collegio dei revisori, al Difensore civico, ai responsabili di settore, al Comando di Stazione dei Carabinieri ed agli organi di informazione.

2. La convocazione del Consiglio comunale è partecipata alla cittadinanza mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate ed in luoghi visibili.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio, la bandiera nazionale, quella europea ed il gonfalone del Comune sono esposti al Palazzo comunale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 47 (Deposito degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredati dai documenti istruttori, sono depositati presso la Segreteria generale a partire dal giorno successivo al recapito ai Consiglieri dell'avviso di convocazione e sono a disposizione dei Consiglieri durante le ore di ufficio. In caso di convocazione d'urgenza, contestualmente al recapito.
2. Le proposte di deliberazione, corredate dei pareri prescritti dalla legge o richiesti dallo Statuto, devono essere firmate dal proponente e dal responsabile del settore competente per materia.

Art. 48 (Numero legale nelle sedute di prima convocazione)

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi quando viene raggiunto il numero legale, pari alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune, accertato mediante l'appello nominale fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, che ne informa il Presidente del Consiglio.
2. Quando il Consiglio non sia ancora adunato in numero legale, il Presidente può disporre la trattazione di interpellanze ed interrogazioni, ovvero che sia dato luogo a sue comunicazioni, del Sindaco o della Giunta – e relativi dibattiti – che non riguardino od importino deliberazioni.

3. Quando la legge, lo Statuto o il regolamento consiliare prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno dei lavori.
4. Quando sia accertato che il Consiglio non è adunato in n numero legale, decorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente toglie la seduta.

Art. 49
(Seduta di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale, verificato sia all'inizio che in corso di seduta.
2. Anche la seconda convocazione è effettuata con avvisi scritti nei modi e termini previsti dall'art. 43.
3. Qualora nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, l'avviso, per quest'ultima, è rimesso ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima, sempreche altri argomenti non siano aggiunti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio comunale, in seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in prima convocazione, non può validamente deliberare senza la presenza di almeno quattro Consiglieri. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo Statuto.
5. La seduta in seconda convocazione, accertato il numero legale mediante appello nominale, è aperta all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 50
(Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza)

1. Nella prima seduta il Consiglio provvede – dopo la convalida degli eletti – secondo l'ordine ai seguenti adempimenti :
 - a) Elezione del Presidente del Consiglio;
 - b) Presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativamente ai componenti della Giunta comunale;
 - c) Discussione e approvazione del documento degli indirizzi generali di governo.

2. La prima seduta procede ad esaurimento degli argomenti indicati nella comma precedente, rimanendo salva la possibilità di differire alla riunione successiva la conclusione del dibattito sugli indirizzi generali di governo.

Art. 51 **(Adunanze straordinarie aperte)**

1. In via eccezionale e per rilevanti motivi di interesse della comunità amministrata, il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può convocare adunanze straordinarie "aperte" del Consiglio comunale anche in sede diversa da quella abituale.
2. A dette adunanze possono essere invitati a partecipare personalità rappresentative delle istituzioni pubbliche e di organismi sociali o singoli soggetti ai quali, previa autorizzazione del Presidente, è consentito intervenire nel dibattito allo scopo di offrire il loro contributo ai temi in trattazione.
3. Nel corso delle adunanze "aperte" possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.

Art. 52 **(Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute del Consiglio comunale, salvi i casi previsti dalla legge, sono pubbliche. Chiunque può assistere ai lavori prendendo posto nel settore dell'aula consiliare riservato al pubblico.
2. Su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, il Consiglio comunale può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta segreta a tutela della riservatezza delle persone.
3. Qualora nella stessa seduta si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta segreta, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli assessori, il Segretario generale, il responsabile del settore della segreteria, vincolati al segreto.
5. Alla divulgazione dei lavori del Consiglio provvede l'amministrazione comunale attraverso i propri canali di comunicazione o a mezzo degli organi di informazione.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 53

(Ordine durante le sedute)

1. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci, provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute ed ha facoltà di:
 - a) sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) ordinare, nelle sedute pubbliche, l'allontanamento dall'aula di chiunque sia causa di disordini.
2. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia municipale.
3. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 54

(Richiamo all'ordine)

1. I Consiglieri comunali, durante le sedute, hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma anche il dovere di mantenere atteggiamenti e comportamenti corretti e dignitosi nel rispetto delle altrui opinioni e libertà escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali degli interessati o di terzi.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti o, con il suo contegno, lede la libertà delle discussioni ovvero turba l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama all'ordine nominandolo e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
3. Il Consigliere richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni, ha diritto di parola alla fine della seduta. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può disporre la revoca del richiamo.
4. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo all'ordine, persista nel suo atteggiamento ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula.

5. Nel caso in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende temporaneamente la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, dà istruzioni per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 55 **(Disordini in aula)**

1. Quando sorgano gravi disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini continuano, il Presidente può nuovamente sospenderla per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla definitivamente. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale è riconvocato a domicilio.

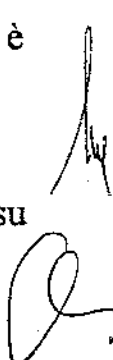
Art. 56 **(Comportamento del pubblico)**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi nella parte dell'aula riservata al Presidente ed ai Consiglieri comunali.
2. Le persone che, nella parte dell'aula ad esse riservata, assistono alle adunanze del Consiglio devono stare a capo scoperto ed in silenzio, mantenere un contegno corretto ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni assunte dal Consiglio comunale. E' vietato, da parte del pubblico, l'uso dei cartelli, striscioni e di quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, può ordinare agli agenti della forza pubblica l'immediata espulsione degli autori del disordine se individuati. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può far sgomberare l'aula e disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 57 **(Divieto d'uso di telefoni cellulari)**

1. Durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale è vietato utilizzare, nella sala delle adunanze, telefoni cellulari. Il divieto si applica sia nello spazio riservato ai Consiglieri, sia nello spazio riservato al pubblico ed alla stampa.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 54 e 56 del presente regolamento.

Art. 58
(Partecipazione ai lavori del Consiglio)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può accedere, durante la seduta, nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri ad eccezione dei membri della Giunta comunale che prendono parte alle sedute del Consiglio senza diritto a voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale per la validità della seduta e delle deliberazioni.
 2. Oltre al Segretario generale ed ai dipendenti addetti al servizio di assistenza all'organo, il Presidente può, a seconda delle esigenze, invitare a prendere posto in aula per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) funzionari comunali;
 - b) amministratori di enti, consorzi ed organismi nei quali il Comune è rappresentato;
 - c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.
 3. Nessuna persona estranea al Consiglio comunale può prendere la parola se non su specifico invito del Presidente, salva diversa determinazione del Consiglio.
- 

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 59
(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 48, comma 3, invita il Segretario generale o chi ne fa le veci, a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume che il Consiglio comunale sia sempre in numero legale per deliberare.
3. I Consiglieri che intervengono o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario generale il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

4. Ove non si verifichino le circostanze di cui al comma 3, il Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale a meno che non venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
5. La verifica del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione. Non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
6. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla, a sua discrezione, fino ad un massimo di dieci minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. In mancanza, la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.

Art. 60 **(Designazione degli scrutatori)**

1. Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, designa tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori è scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.
3. La designazione degli scrutatori è, comunque, obbligatoria nei casi in cui si procede a votazione segreta.
4. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo, si assentano durante la seduta sono tenuti ad avvertire il Presidente che provvede alla loro sostituzione.

Art. 61 **(Approvazione verbali, comunicazioni e dichiarazioni)**

1. Gli argomenti sono trattati secondo la cronologia riportata nell'ordine del giorno iniziando con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti da effettuarsi con le modalità stabilite dall'art. 93.
2. Successivamente, il Presidente svolge eventuali comunicazioni portando a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non è consentito aprire dibattito, ma possono essere avanzate, unicamente, richieste di chiarimento da parte di un oratore per Gruppo e per non più di tre minuti ciascuno.

3. Il Sindaco, in casi d'urgenza, può richiedere al Presidente di fare comunicazioni al Consiglio. Il Presidente rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco, precisandone l'oggetto. Si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 2.
4. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di fare dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Sulle dichiarazioni del Presidente è consentito ad un oratore per ciascun Gruppo di intervenire nel merito per non più di tre minuti ciascuno.
5. Analoga facoltà è concessa a ciascun Consigliere comunale per non più di tre minuti purchè ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale prima dell'inizio della seduta indicandone l'oggetto. Sull'ammissibilità della richiesta decide il Presidente motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

Art. 62

(Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze)

1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, presentate nelle forme previste dall'art. 12, è riservata non più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
2. Dopo la lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interrogante o l'interpellante può illustrarla avendo a disposizione non più di cinque minuti.
3. Se il proponente non sia presente al momento della discussione, l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta.
4. La risposta del Presidente o dell'assessore competente non può eccedere i cinque minuti e può dar luogo a replica del proponente per dichiarare se sia o no soddisfatto mantenendosi nel tempo di tre minuti.
5. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi individuato, di norma, nel primo firmatario.
6. Le interrogazioni e le interpellanze relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono, di regola, trattate congiuntamente dando precedenza ai presentatori delle interpellanze.
7. Ove il proponente non sia soddisfatto della risposta o intenda comunque promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione o dell'interpellanza

può presentare una mozione che sarà scritta all'ordine della successiva seduta. Non avvalendosi di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

8. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni o delle interpellanze, il Presidente autorizza la conclusione di quella in discussione e rinvia quelle eventualmente non trattate alla successiva seduta del Consiglio comunale.
9. L'ufficio di Segreteria provvede all'inoltro delle interrogazioni ai rispettivi destinatari, cura e tiene aggiornato il registro delle interrogazioni e delle interpellanze presentate e delle relative risposte.

Art. 63 **(Svolgimento delle mozioni)**

1. Per la discussione delle mozioni presentate nelle forme previste dall'art. 13, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo V del presente regolamento.
2. Qualora nessuno dei firmatari è presente quando è posta in discussione, la mozione si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio ad altra seduta e che la loro assenza sia giustificata.

Art. 64 **(Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno)**

1. Il Consiglio comunale non può deliberare, né mettere in discussione alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

Art. 65 **(Inversione dell'ordine del giorno)**

1. L'ordine di trattazione degli argomenti risultante dall'avviso di convocazione comunicato ai Consiglieri comunali può essere modificato all'inizio ovvero nel corso della seduta su proposta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o di un Consigliere. Se nessuno si oppone, la proposta si intende accettata, diversamente la decisione è rimessa al Consiglio che si esprime, seduta stante, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO V

NORME SULLA DISCUSSIONE

Art. 66

(Trattazione degli argomenti)

1. La trattazione dei singoli argomenti segue, di regola, il seguente ordine:
 - a) illustrazione della proposta da parte del relatore;
 - b) interventi del Sindaco, degli Assessori che richiedono di parlare, nonché dei Consiglieri iscritti a parlare;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazione di voto;
 - f) votazione;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.
2. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare i dipendenti responsabili di settore a svolgere relazioni tecniche o a dare informazioni su argomenti iscritti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di studi e progetti per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 67

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto che un argomento debba essere rinviato ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. La richiesta delle questioni preliminari e sospensive può essere presentata per iscritto da uno o più Consiglieri prima che abbia inizio la discussione.
4. Il Presidente del Consiglio comunale ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione di merito qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi durante il dibattito. In questo caso la richiesta è sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

5. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione di merito non può iniziare e, se iniziata, non può proseguire se non dopo che il Consiglio comunale si sia pronunciato su di esse.
6. Su entrambe le questioni preliminari, l'illustrazione del proponente non può superare cinque minuti e nella discussione può intervenire un oratore per Gruppo per non più di tre minuti ciascuno. Su di esse decide il Consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 68 **(Mozione d'ordine)**

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto e del regolamento relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine in qualsiasi momento.
3. La mozione d'ordine ha precedenza su ogni altra questione e comporta la sospensione della discussione.
4. Sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non più di due minuti ciascuno, un relatore a favore ed uno contro. Il Consiglio comunale decide, seduta stante, a maggioranza dei presenti.

Art. 69 **(Fatto personale)**

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere comunale sia censurato, da parte di altro Consigliere, nella propria condotta o gli siano attribuiti fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Al Consigliere che domanda la parola per fatto personale viene concesso il tempo massimo di cinque minuti per l'illustrazione.
3. Per fatto personale, la parola può essere concessa ai membri della Giunta comunale, nel rispetto del tempo accordato al consigliere.
4. Il Presidente del Consiglio comunale decide se il fatto personale sussista o meno.
5. Ove la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio comunale, senza discussione a maggioranza dei presenti.

6. Non è consentito, con il pretesto del fatto personale, ritornare su di una discussione già chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio comunale o, comunque, discuterli.

Art. 70
(Richiami del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio comunale invita coloro ai quali è stato concesso il diritto di parola ad attenersi all'argomento in discussione o al limite di tempo stabilito per l'intervento. Se l'oratore non ottempera all'invito, il Presidente, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 71
(Apertura della discussione)

1. Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, la discussione è aperta dal Presidente del Consiglio comunale con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. L'illustrazione di ciascuna proposta iscritta all'ordine del giorno è svolta:
 - a) dal Presidente del Consiglio comunale se l'argomento è presentato sotto forma di iniziativa popolare;
 - b) dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla Giunta comunale;
 - c) dal Consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più Consiglieri;
 - d) dal Presidente della Commissione se l'argomento è proposto da una Commissione consiliare permanente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario generale, dal Direttore generale o da altro funzionario del Comune ovvero, da un consulente esterno.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a far riferimento alla relazione scritta depositata agli atti del Consiglio comunale.

Art. 72
(Durata degli interventi)

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un argomento iscritto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio comunale nelle forme previste dall'art. 73.

2. Fatte salve diverse e specifiche disposizioni del presente regolamento, l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte dei relatori deve essere contenuta in limiti di tempo ragionevoli e, comunque, non oltre dieci minuti.
3. I relatori indicati all'art. 71, comma 2, ed ogni Consigliere possono intervenire sull'argomento in discussione per una sola volta e per non più di cinque minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni.
4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri relatori hanno facoltà di replica per non più di cinque minuti.
5. I termini di tempo previsti dai commi 3 e 4 sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, allo Statuto ed ai regolamenti.
6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può stabilire, quando si tratti di argomenti di particolare importanza, deroghe ai termini temporali come previsti nel presente articolo i quali non devono comunque superare quelli di cui al comma 5.
5. Le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari sono comunicate al Consiglio all'inizio della seduta o, comunque, prima che inizi la discussione sull'argomento.
7. Il Consigliere che riassume oralmente un più ampio intervento scritto ha diritto ad ottenere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti del Consiglio comunale.
8. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Consigliere di intervenire per porre questioni incidentali, fatto personale, mozione d'ordine, con interventi contenuti nei limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 73 **(Iscrizioni a parlare)**

1. I Consiglieri comunali e gli altri aventi diritto ad intervenire su un argomento ne fanno richiesta al Presidente prima dell'inizio della discussione e, comunque, non oltre il termine fissato dallo stesso Presidente.
2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione e dopo aver ottenuto la parola. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, per quanto possibile, oratori appartenenti a Gruppi che sostengono opinioni diverse.

3. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E', tuttavia, consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri.
4. Non è consentito al alcuno interrompere l'oratore, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente del Consiglio comunale per richiamo al regolamento.
5. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolti al Presidente ed all'intero Consiglio comunale, anche quando trattasi di rispondere a questioni sollevate da singoli Consiglieri.

Art. 74

(Presentazione e discussione di emendamenti)

1. Costituiscono emendamenti le richieste di sostituzioni, integrazioni, modificazioni, correzioni di forma di proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto e depositati sul banco del Presidente del Consiglio comunale prima che inizi la illustrazione dell'argomento al quale si riferiscono. I subemendamenti sono presentati in forma scritta prima della replica del relatore.
3. Il Sindaco può presentare emendamenti e subemendamenti senza i limiti previsti al comma 2. In assenza del Sindaco vi provvede il vice-Sindaco o chi è legittimato alla sua sostituzione.
4. Le Commissioni consiliari permanenti formulano gli emendamenti in sede di esame delle proposte di deliberazioni.
5. Gli emendamenti di lieve entità consistenti in correzioni di forma possano essere presentati oralmente nel corso della discussione, dettate a verbale al Segretario generale.
6. Gli emendamenti possono essere ritirati fino al momento in cui la discussione è dichiarata chiusa.
7. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro Consigliere.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, ove ritenga che l'emendamento o il subemendamento produca effetti sostanziali lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente e, ove necessario, al parere di regolarità contabile. In assenza di pareri, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.

9. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
10. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria.
11. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e, da ultimo, gli emendamenti aggiuntivi.
12. I subemendamenti sono votati prima degli emendamenti ai quali fanno riferimento.
13. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione medesima.

Art. 75

(Presentazione e discussione di ordini del giorno)

1. Ciascun Consigliere può presentare non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto con le forme e le modalità previste dall'art. 14.
2. Gli ordini del giorno sono illustrati dal proponente secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso. Il tempo a disposizione non può superare cinque minuti.
3. Il Sindaco o un Assessore hanno diritto di intervenire per precisare la posizione della Giunta comunale. Possono richiedere la parola non più di un Consigliere per Gruppo, per un massimo di tre minuti ciascuno.
4. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine della votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
5. L'approvazione di un ordine del giorno comporta la decadenza di quelli il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 76

(Chiusura della discussione)

1. Quando su di un argomento hanno parlato tutti gli iscritti che ne hanno fatto richiesta ed è intervenuta eventuale replica del relatore, il Presidente del Consiglio comunale, riassunti l'andamento e le proposte, dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, nessun Consigliere può ottenere la parola se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno.

Art. 77

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio comunale, su proposta anche di un solo Consigliere, presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede a successiva votazione sulle singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate, successivamente, si mette in votazione l'atto nel suo complesso, nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

CAPO VI

VOTAZIONI

Art. 78

(Dichiarazioni di voto)

1. Per dichiarazione di voto può prendere la parola un solo Consigliere per Gruppo per illustrare successivamente la posizione del proprio Gruppo, per non più di cinque minuti.
2. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del Gruppo di appartenenza per non più di due minuti.
3. Non si fa luogo a dichiarazioni di voto:
 - a) per l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - b) nei casi in cui si procede a votazione senza discussione;
 - c) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro ovvero un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - d) nei casi in cui si proceda a votazione segreta;
 - e) nel caso in cui si proceda a votazione sulle questioni incidentali;
 - f) negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 79

(Richiesta di votazione di proposta nel testo originario)

1. Prima della votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, può essere presentata al Consiglio comunale richiesta di votare la proposta di deliberazione nella sua formulazione originaria.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1, il Presidente concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 78 del presente regolamento.
3. La richiesta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
4. L'approvazione della richiesta di approvazione della proposta, nella sua formulazione originaria, comporta la decadenza di ordini del giorno, di emendamenti e di richieste di votazione per parti separate eventualmente presentati.
5. Subito dopo è posta in votazione la proposta di deliberazione nel testo originario, relativamente alla quale la parola è concessa, per le sole dichiarazioni di voto, a norma dell'art. 78, commi 1 e 2.

Art. 80 **(Validità delle votazioni)**

1. Il Presidente del Consiglio comunale, prima della votazione verifica la presenza del numero legale. Qualora, per effetto della verifica, o in sede di votazione, ovvero in virtù del risultato della votazione, il Presidente accerti la mancanza del numero legale richiesto per deliberare, può sospendere la seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali, persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta. Trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, il Presidente può autorizzare la ripresa dei lavori per lo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In mancanza, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
2. Iniziate le operazioni di voto, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità di esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 81 **(Sistemi di votazione)**

1. L'espressione di voto dei Consiglieri comunali è, di norma, palese.
2. La votazione in forma segreta si effettua nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 82
(Votazione palese)

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. Lo scrutinio palese si effettua, di regola, per alzata di mano. Il Presidente pone ai voti la proposta invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova a richiesta anche di un solo Consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.
4. La votazione ha luogo per appello nominale nei casi prescritti dalla legge e dallo Statuto ovvero sia disposta dal Presidente o espressamente richiesta anche da un solo Consigliere prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente del Consiglio comunale, prima di dare inizio alla votazione precisa il significato del "sì" e del "no". I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
5. Il Segretario generale o suo incaricato procede all'appello nominale, prende nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente ai fini della proclamazione dei risultati.

Art. 83
(Votazione segreta)

1. La votazione a scrutinio segreto ha carattere eccezionale ed è effettuata mediante schede e con modalità di svolgimento idonee a garantire la segretezza del voto a ciascun Consigliere.
2. Le schede per la votazione, predisposte a cura della Segreteria generale e devono essere con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte di egual colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.
3. Il Presidente del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, precisa le indicazioni da inserire, le modalità di votazione e dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere il quale deposita la scheda in un'unica urna posta presso il tavolo della Presidenza.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo in modo da prendere atto a verbale.

5. Sono nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o dalle quali non emerge, in modo univoco, l'indicazione di voto ovvero le indicazioni di voto superino il numero consentito.
6. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, dal Segretario generale e da uno scrutatore e conservate agli atti del Consiglio comunale, le altre vengono distrutte immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 84 **(Annullamento delle votazioni)**

1. In presenza di accertate irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio comunale, sentiti il Segretario generale e gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale, ovvero annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 85 **(Astensione facoltativa)**

1. Il Sindaco ed i Consiglieri comunali hanno facoltà di astenersi dalla votazione e la esercitano facendone espressa dichiarazione. I Consiglieri presenti in aula i quali, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi, sono considerati astenuti.
2. Gli astenuti di cui al comma 1 concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 86 **(Approvazione della proposta)**

1. La proposta, oggetto di votazione, si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato.
2. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta non è approvata né respinta. La votazione infruttuosa può essere ripetuta nel corso della stessa seduta. Qualora la parità di voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.
3. Il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata comporta solo l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.

4. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei presenti il numero degli astenuti.
5. Qualora il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
6. Nelle votazioni segrete, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
7. Per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza dei voti.

Art. 87
(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Il Consiglio comunale, in casi d'urgenza, può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, con separata votazione, dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 88
(Scrutinio)

1. L'accertamento dei risultati della votazione è curata dal Presidente del Consiglio comunale, coadiuvato dal Segretario generale e con l'assistenza degli scrutatori a norma dell'art. 60.
2. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 83 ed eseguono, nell'ordine, le seguenti operazioni:
 - a) accertano che il numero delle schede immesse nell'urna corrisponda al numero dei votanti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento dei votanti, quelle contenenti scritti sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso;
3. Dello spoglio delle schede è redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione del risultato.
4. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

Art. 89
(Proclamazione dell'esito della votazione)

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Consiglio comunale, ne proclama il risultato con le formule "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva" o altra similare.
2. Nel verbale è riportato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta ed i nomi dei Consiglieri astenuti.

CAPO VII

VERBALE DI ADUNANZA E RESOCONTO

Art. 90
(Verbale dell'adunanza)

1. Il Segretario generale o chi ne fa le veci partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e, nell'ambito delle funzioni di segreteria :
 - a) coadiuva il Presidente nell'interpretazione del presente regolamento, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto e nell'accertamento dei risultati;
 - b) fornisce, su richiesta del Presidente o dei Consiglieri comunali, motivato parere in merito alla legittimità degli emendamenti presentati.
2. Di ogni seduta consiliare è redatto, a cura del Segretario generale, coadiuvato dal personale della Segreteria, il processo verbale, con il quale si documentano lo svolgimento della seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.
3. I verbali sono raccolti in apposito registro dal quale vengono estratte deliberazioni.
4. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 91
(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale, per ciascun atto e deliberazione, deve contenere:
 - a) il giorno e l'ora di inizio della seduta,
 - b) i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura della seduta e l'annotazione dei Consiglieri successivamente intervenuti e di quelli che si sono allontanati;
 - c) l'oggetto della discussione ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato;

- d) i punti principali delle dichiarazioni di voto;
 - e) i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti;
 - f) il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta;
 - g) i nominativi dei Consiglieri contrari ove venga richiesto espressamente dagli interessati;
 - h) la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese nominativa o segreta della votazione;
 - i) il testo integrale della proposta di atto o deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale.
2. Nelle votazioni con scheda segreta è indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
 3. I Consiglieri che nel corso della seduta abbiano presentato alla Segreteria il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente a verbale. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse, seduta stante, possono essere dettate al Segretario generale per la loro integrale iscrizione a verbale.
 4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate a verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
 5. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente del Consiglio comunale e dal Segretario generale.

Art. 92 **(Resoconto)**

1. Per ogni seduta del Consiglio comunale è effettuata una registrazione su supporto magnetico che, integralmente trascritta, costituisce il resoconto della seduta.
2. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni su supporto magnetico, presso l'ufficio del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri possono richiedere al Presidente del Consiglio comunale, per casi particolari, la trascrizione integrale o parziale delle sedute del Consiglio comunale.

Art. 93

(Approvazione dei verbali e rettifica)

1. I verbali delle adunanze delle sedute precedenti sono depositati, a disposizione dei Consiglieri comunali, almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. I verbali si intendono approvati se non vengono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale osservazioni o richieste di rettifica in apertura di seduta.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, in relazione alla natura ed alla complessità delle osservazioni e richieste di rettifica :
 - a) le accoglie e, nella stessa seduta, le presenta al Consiglio comunale per l'approvazione;
 - b) le sottopone al voto del Consiglio comunale;
 - c) rinvia l'approvazione dei verbali a successiva seduta.
4. Le osservazioni e le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrato per non più di tre minuti. La votazione ha luogo senza discussione.
5. Le rettifiche approvate, a cura del Segretario generale, sono annotate a margine del verbale cui si riferiscono.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 94

(Modificazioni ed abrogazione del regolamento)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive delle disposizioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La proposta di abrogazione totale del presente regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 95

(Norma transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione le norme del regolamento adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ in data _____, in quanto compatibili con le disposizioni della legge e dello Statuto.

Art. 96
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.

Art. 97
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, della deliberazione di adozione divenuta esecutiva.

Handwritten signature and initials in the right margin.

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Interpretazione del regolamento
- Art. 3 – Sede delle adunanze
- Art. 4 – Entrata in carica dei Consiglieri
- Art. 5 – Consigliere anziano
- Art. 6 – Maggioranza e minoranza
- Art. 7 – Calcolo delle frazioni dei Consiglieri
- Art. 8 – Diffusione del regolamento

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

- Art. 9 – Diritto di iniziativa su atti deliberativi
- Art. 10 – Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti
- Art. 11 – Limiti all'esercizio del diritto di informazione e di accesso
- Art. 12 – Interrogazioni ed interpellanze
- Art. 13 – Mozioni e risoluzioni
- Art. 14 – Ordini del giorno

CAPO II

DOVERI

- Art. 15 – Rispetto del Regolamento
- Art. 16 – Obbligo di partecipazione
- Art. 17 – Obbligo del segreto
- Art. 18 – Astensione obbligatoria

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 19 – Organismi interni

CAPO II
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 – Attribuzioni e poteri del Presidente
Art. 21 – Durata in carica e revoca del Presidente

CAPO III
GRUPPI CONSILIARI

Art. 22 – Organizzazione dei gruppi consiliari
Art. 23 – Presidenza dei Gruppi consiliari
Art. 24 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Art. 25 – Risorse per il funzionamento dei Gruppi consiliari

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 26 – Istituzione
Art. 27 – Composizione e costituzione
Art. 28 – Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente
Art. 29 – Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente
Art. 30 – Durata in carica e revoca del Presidente e del Vice-Presidente
Art. 31 – Funzioni delle Commissioni permanenti
Art. 32 – Assegnazione degli affari alle Commissioni permanenti
Art. 33- Procedura per la espressione dei pareri

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Art. 34 – Istituzione

Art. 35 – Composizione e compiti

CAPO VI

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 36 – Convocazione

Art. 37 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni

Art. 38 – Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 39 – Segreteria delle Commissioni

Art. 40 – Pubblicità delle sedute

TITOLO

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 41 – Programmazione dei lavori

Art. 42 – Procedura di convocazione

Art. 43 – Avviso di convocazione

Art. 44 – Contenuto dell'avviso di convocazione

Art. 45 – Ordine del giorno

Art. 46 – Avvisi al pubblico

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 47 – Deposito degli atti

Art. 48 – Numero legale

Art. 49 – Sedute di prima convocazione

Art. 50 – Seduta di seconda convocazione

Art. 51 – Adunanze straordinarie aperte

Art. 52 – Pubblicità delle sedute

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 53 – Ordine durante le sedute
- Art. 54 – Richiamo all'ordine
- Art. 55 – Disordini in aula
- Art. 56 – Comportamento del pubblico
- Art. 57 – Divieto d'uso dei telefoni cellulari
- Art. 58 – Partecipazione ai lavori del Consiglio

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 59 – Verifica del numero legale
 - Art. 60 – Designazione degli scrutatori
 - Art. 61 – Approvazione verbali, comunicazioni e dichiarazioni
 - Art. 62 – Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
 - Art. 63 – Svolgimento delle mozioni
 - Art. 64 – Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
 - Art. 65 – Inversione dell'ordine del giorno
- 

CAPO V

NORME SULLA DISCUSSIONE

- Art. 66 – Trattazione degli argomenti
- Art. 67 – Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 68 – Mozione d'ordine
- Art. 69 – Fatto personale
- Art. 70 – Richiami del Presidente
- Art. 71 – Apertura della discussione
- Art. 72 – Durata degli interventi
- Art. 73 – Iscrizione a parlare
- Art. 74 – Presentazione e discussioni di emendamenti
- Art. 75 – Presentazione e discussione di ordini del giorno
- Art. 76 – Chiusura della discussione
- Art. 77 – Richiesta di votazione per parti separate

CAPO VI

VOTAZIONI

- Art. 78 – Dichiarazioni di voto
- Art. 79 – Richiesta di votazione di proposta nel testo originario
- Art. 80 – Validità delle votazioni
- Art. 81 – Sistemi di votazione
- Art. 82 – Votazione palese
- Art. 83 – Votazione segreta
- Art. 84 – Annullamento delle votazioni
- Art. 85 – Astensione facoltativa
- Art. 86 – Approvazione della proposta
- Art. 87 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 88 – Scrutinio
- Art. 89 – Proclamazione dell'esito della votazione

CAPO VII

VERBALE DI ADUNANZA E RESOCONTO

- Art. 90 – Verbale dell'adunanza
- Art. 91 – Contenuto del verbale
- Art. 92 – Resoconto
- Art. 93 – Approvazione dei verbali e rettifica

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 94 – Modificazioni ed abrogazione del regolamento
- Art. 95 – Norma transitoria
- Art. 96 – Norma finale
- Art. 97 – Entrata in vigore